

Considerazioni in margine al testo AA.VV., *Natura fisica e natura metafisica. Tensioni del giusnaturalismo oggi*, Atti del Convegno promosso dalla Unione locale fiorentina dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), Edizioni dell'Assemblea del Consiglio Regionale della Toscana, Firenze (2014), pp.116.

di Francesco Zini

Il tema della natura e del diritto naturale è da sempre al centro del dibattito filosofico giuridico, ma da alcuni anni sembra essere riuscito a recuperare la sua giusta visibilità all'interno del panorama scientifico nazionale. Le grandi domande "giusnaturaliste" rimangono infatti ineludibili per ogni giurista che voglia andare alla radice del diritto: il problema del fondamento del diritto, del perché obbedire alla legge, quando considerare una legge giusta, sono tutte domande che rimandano a questioni che il positivismo giuridico in passato e a torto ha considerato "metafisiche" e quindi non affrontabili e incommensurabili. Questo atteggiamento pseudo-ideologico ha portato la ricerca a concentrarsi sulle modalità logico-giuridiche del linguaggio giuridico o sull'ermeneutica delle decisioni giudiziarie rinunciando ad esaminarne le ragioni profonde e spesso nascoste della contraddizione insite nel diritto positivo.

Questo processo di progressiva eliminazione dal dibattito giuridico delle domande fondamentali, delle "grandi parole": giustizia, natura, carità, verità ha certamente impoverito la dimensione "verticale" della ricerca giuridica, riducendola a una questione meramente "orizzontale" di ragionevole applicazione della legge, decisa di volta in volta dalla forza maggioritaria adattandola alle diverse ideologie contingenti. Questo processo ha determinato una oggettiva riduzione degli studi sul diritto naturale ad "ermeneutica del diritto positivo", producendo una denaturalizzazione del diritto contemporaneo ad "analisi del diritto positivo cogente", ma allo stesso tempo ha determinato la ripresa con forza dell'esigenza ineludibile della rinascita di un "nuovo diritto naturale" che cerchi con nuovi argomenti "originali" di trovare una spiegazione ai fenomeni sociali attraverso la scoperta di un *nuova recta ratio* che dia un "senso" all'agire umano e giuridico .

Queste "tensioni del giusnaturalismo" sono state al centro della Giornata di Studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI) intitolato "Natura fisica e natura metafisica. Tensioni del giusnaturalismo oggi" che si è svolta a Firenze il 7 Febbraio 2014 presso la sede del Consiglio Regionale della Regione Toscana. La giornata di studio è stata intensa ed è cominciata con l'introduzione del Consigliere Segretario dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale Marco Carraresi, che ha ribadito come l'etica pubblica dovrebbe rappresentare un elemento fondante dell'attuale cultura politica. In un'epoca di individualismo esasperato dove la ricerca dell'*utile personale* sembra essere la sola condizione morale dell'agire, risulta urgente e necessario ripartire dal "bene comune", a cominciare dall'attenzione ai soggetti più deboli, che dovrebbe costituire una condizione di giustizia universale e condivisa da tutti, perché naturalmente iscritta nella natura umana.

Questo aspetto ritorna anche nei Saluti di Sua Em.za Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze, che ha ricordato come l'esistenza di un diritto naturale giusto non è costituita da una visione statica del diritto naturale, perché la natura si manifesta in forme sempre nuove, che riconfermano la sostanza dell'essere umano come creatura. In questo senso il Cardinale ha

sottolineato come seguire il diritto naturale significa per la persona e le istituzioni “prendere sul serio i limiti indisponibili dati dalla natura fisica” e, attraverso una legislazione che promuova la soddisfazione delle legittime aspirazioni umane, poiché le regole condivise hanno sempre un fine intrinseco.

Altri saluti sono giunti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze Dott. Tindari Baglione, che ha sottolineato come dopo il tramonto dell’ideologia è sorto un interesse sui grandi temi che coinvolgono la coscienza dei cittadini. L’oggetto di questo interesse diffuso riguarda proprio l’analisi del rapporto tra uomo, società, natura e di come il fenomeno giuridico abbia riconosciuto queste tensioni attraverso una pluralità norme che spesso si intersecano tra loro sia per quanto riguarda il processo di formazione sia per le competenze e i destinatari.

Nella prima relazione dedicata a “L’ontologia del diritto in alcuni scritti di Benedetto XVI” Sua Em.za Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha evidenziato come in alcuni scritti di Benedetto XVI e in particolare nell’Enciclica “Caritas in Veritate” e nel volume “Gesù di Nazareth” ci sia un riconoscimento del fondamento ontologico dei diritti dell’uomo che devono essere universalmente osservati. Accanto a tali diritti dell’uomo sussistono i “doveri dell’uomo” che hanno in comune con i primi un fondamento trascendente, poiché se fossero causati solo da organismi umani sarebbero meri “atti di volontà” che possano mutare nel corso del tempo e dello spazio perdendo irrimediabilmente l’oggettività e l’indisponibilità di tali diritti.

Il Card. Coccopalmerio riprende l’affermazione rosminiana secondo cui la persona umana è il “diritto sussistente” che costituisce il criterio etico per “discernere il diritto positivo giusto” come ricordato da Benedetto XVI nel discorso del 25 Gennaio 2008 al Convegno per il XXV Anniversario del Codice di Diritto Canonico. Infatti se questi diritti umani dipendono dal riconoscimento del legislatore divengono discrezionali e possono non essere rispettati perché contingenti; ma se il fondamento è trascendente significa che la volontà umana è “causata” da un soggetto che “causa tali diritti”: tale soggetto, in quanto trascendente, non può che porsi al di sopra del soggetto uomo e non può, pertanto, che essere Dio, il quale è causa dell’essere dei diritti dell’uomo”. Questa ontologia dei diritti dell’uomo guarda alla causa dell’essere, per rendere indisponibili e assoluti tali diritti, così da tutelarli e promuoverli effettivamente. Ma ciò significa un Dio legislatore? Evidentemente il legislatore umano dovrà tradurre in diritto positivo le statuizioni divine, ma il legislatore ha gli strumenti per conoscere direttamente queste realtà. Questo è il *punctum dolens*: ci sono due elementi che possono svolgere un criterio di *recta ratio* per il legislatore, come la Dottrina Sociale della Chiesa che rivendica questo “statuto di cittadinanza” della sfera religiosa nella dimensione pubblica dello Stato.

Così se il c.d. diritto apodittico precede il riconoscimento del legislatore umano in quanto è creato da Dio, anche questo diritto ha delle dirette conseguenze nella sfera pubblica: proprio perché l’uomo è “immagine di Dio” e da lui creato ne deriva l’intangibilità della persona umana, l’uguaglianza di tutti di fronte a Dio, il divieto di discriminazione, insomma proprio il riconoscimento dei diritti umani fondamentali.

Mentre il c.d. diritto “casuistico”, che potremmo definire come diritto positivo, è sempre suscettibile di critica perché è una creazione umana, un “opus legislatoris” che opera sempre su

situazioni diverse e contingenti. L'evoluzione dell'ordinamento sociale deve commisurarsi con situazioni storiche mutevoli proprio sul piano del diritto casuistico. Il rapporto tra i due diritti apodittico e casuistico è proprio del criterio etico di orientamento delle molteplicità delle fattispecie concrete. Se il diritto casuistico è intrinsecamente mutevole, i principi essenziali del diritto divino potranno fondare il contenuto del diritto. Come ricorda il Papa Benedetto XVI citato dal Card. Coccopalmerio: “ Guardate alla persona, allo straniero , all'orfano, alla vedova e ricavate da lì il contenuto del diritto”.

Questo punto fondamentale è stato ripreso anche dalla relazione “Diritto naturale e diritto divino” di Francesco D'Agostino, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto presso l'Università di Roma II - Tor Vergata, che ha affrontato il problema del fondamento della dottrina del diritto divino come “filosofia del diritto divino”, che di per sé non può essere identificata come una teoria metafisica del diritto perché non può penetrare gli ambiti della Divina Rivelazione. L'unico modo per argomentare una filosofia del diritto divino è farla coincidere con la “filosofia del diritto naturale” in cui l'oggetto non sia già precostituito.

Il diritto divino non è un rifugio identitario che per evitare la tentazione del “corto circuito” della riduzione del diritto divino a categoria oggetto della teologia del diritto afferma: “Bisogna assumere nei suoi confronti un atteggiamento né confessionale né più in generale fideistico, ma ermeneutico, esattamente come bisogna dare consistenza ermeneutica alla categoria del religioso”. Tra *ius divinum* e *ius humanum* non c'è una sterile dicotomia. Il diritto divino si configura come diritto assoluto che vuole fare giustizia con la speranza che la *via caritatis* salvi il diritto positivo dalla inevitabile sconfitta, poiché limitato storicamente.

Sottolinea D'Agostino come elaborare una filosofia del diritto divino significa non temere di risemantizzare l'assoluto nel diritto: “Non identifica l'assoluto con un Dio la cui maestà e la cui gloria intimidiscono, assordano, accecano, ammutoliscono l'uomo, ma con l'assoluta serietà di un incontro tra umano e divino, di quell'incontro che si è storicamente realizzato nell'incarnazione di Dio”. La fede infatti mette al centro non la categoria del potere, ma del servizio e dell'incontro con l'altro per far emergere il mistero, quella dimensione dell'essere che permane indisponibile.

Perciò una malintesa concezione strumentale del monoteismo ha impedito di scorgere nell'amore che ricompende in sé la legge, che quando è applicata con amore acquista un carattere personale. In questo la filosofia cristiana del diritto divino si differenzia dal fondamentalismo islamico che ideologizza la fede su un piano filosofico prima che teologico. Per fondare dei diritti umani efficaci e cogenti è necessaria una “non trascendibile natura fraterna” altrimenti il rischio di un degiuridicizzazione determina un annullamento: lo *ius divinum* non è oggetto del processo dell'emancipazione della e dalla religione. Secondo D'Agostino sembra chiaro che sia necessario riscoprire il passaggio da una “fredda teologia” e una “fredda antropologia” verso l'esatto opposto che sono “teologie e antropologie calde”.

Questo elemento è stato ripreso anche dalla relazione di Fabio Macioce, Professore Associato presso la Lumsa di Palermo, su “La de-naturalizzazione del diritto nel positivismo”, che prendendo in esame il processo di denaturalizzazione evidenzia come sia oscuro il procedimento positivista che prende di eliminare dallo studio filosofico giuridico il concetto di natura del diritto: “Il positivismo giuridico propone una definizione del diritto certamente indipendente da ogni

riferimento alla natura, alla natura dell'uomo, alla natura delle cose, e tale invece da identificare la giuridicità con una serie di fatti normativi e sociali ben chiaramente individuati e contingenti". Dall'analisi accurata delle tre istanze forti di de-naturalizzazione del diritto, emerge la prospettiva del punto di vista *conoscitivo*, che identifica il diritto con un *fatto sociale determinato*, identificabile come un fatto sociale specifico, o un insieme di fatti sociali empiricamente osservabili e ben determinati. Questa riduzione si configura sia sul piano ontologico, quanto dal punto di vista metodologico, riducendo il diritto a fatti sociali determinati.

Dal punto di vista ontologico il diritto non potrebbe occuparsi di valori o avere a che fare con valori o veicolare e proporre e imporre valori, ma solo della "disciplina del potere normativo, l'applicazione delle norme, l'obbedienza dei consociati, i comportamenti dei funzionari, le procedure e i modelli di funzionamento delle istituzioni". Sul piano metodologico la riduzione del diritto alla dimensione fattuale implica l'opzione per una modalità avalutativa di studio del diritto: il diritto come scienza giuridica o teoria generale sul diritto, esamina il diritto come un fatto attraverso il metodo scientifico senza effettuare valutazioni o considerazioni, ma attraverso una serie di procedure metodologiche riconosciute dalla comunità scientifica come criteri di validazione di cosa sia diritto e di come debba essere il diritto.

Attraverso l'applicazione di queste regole epistemologiche, se si sono applicate correttamente, sarebbe possibile giudicare il diritto ed effettuare un procedimento di sussunzione corretto tra fatti e norme. Per il positivismo giuridico dal punto di vista metodologico il diritto va studiato *come se* fosse soltanto un insieme di fatti, e *come se* in esso non vi fossero null'altro che fatti. Storicamente, lo sviluppo di tale prospettiva segue al "fatto storico" della codificazione. Per conoscere il diritto, dunque, non serviva più fare riferimento alla natura, perché il diritto altro non è che un fatto sociale positivizzato e regolato da un legislatore statale.

Oltre a questa prospettiva si affiancherebbe una teoria empirica del diritto, detta dottrina *normativa*, che dipende da una preventiva opzione valutativa in merito alla maggiore razionalità, certezza e apprezzabilità del diritto positivo codificato, prodotto nel contesto dello Stato moderno. Lo Stato di diritto moderno, come produttore di norme, rappresenta certamente una delle migliori e più affidabili fonti di produzione del diritto tra quelle che nella storia si sono succedute, e una apertura di fiducia nei suoi confronti, qualora esplicita, può giustificare nell'interprete un approccio teorico che riconosca nel diritto positivo la manifestazione più alta della razionalità giuridica e della certezza del diritto. Ma secondo Macioce tale seconda prospettiva è certamente oggi residuale a seguito delle drammatiche vicende che nel novecento hanno segnato la storia occidentale degli Stati nazionali, hanno svelato le capacità oppressive e degradanti di quello stesso Stato di diritto che pure continua a porsi come ideale giuridico-istituzionale. Sul piano ideologico il monopolio statale sia come fonte di produzione legislativa primaria del diritto positivo, sia come "emersione consuetudinaria" del diritto giurisprudenziale, si giustifica soltanto dall'essere stato prodotto all'interno di un sistema che gode dell'approvazione generale, e non dall'essere sostanzialmente giusto perché conforme alla natura dell'uomo e delle cose.

Per questo la tendenza a considerare "giustificato" il diritto che sia stato prodotto legittimamente nel contesto di uno Stato democratico di diritto, solo per il fatto di essere stato prodotto correttamente e non per la sua intrinseca giustizia, costituisce il principale esito della de-naturalizzazione del diritto. Il positivismo giuridico diviene ideologia del diritto positivo, non più

come teoria empirica, ma come causa della de-naturalizzazione del diritto si iscrive nella teoria normativa di stampo fattuale e avalutativo: solo per il fatto di essere diritto positivo statale diviene di per sé meritevole di osservanza.

Macioce esamina poi un'altra prospettiva del positivismo giuridico come teoria *analitica* o ri-definitoria del diritto in quanto separa nettamente il concetto di diritto dal concetto di morale postulando l'interdipendenza del diritto dai valori: "non perché sia indifferente ad essi, o perché i valori non abbiano alcun ruolo nel diritto; ma perché il diritto non è necessariamente collegabile (né per essere definito come diritto, né per essere obbedito, né per essere conosciuto) ad un determinato orizzonte di valori, o ad uno specifico elenco di valori". Ora di fronte ad un orizzonte avalutativo o più semplicemente di non cognitivismo etico in cui il pluralismo debole pregonizza al suo interno una costruzione artificiale del diritto, risulta evidente che il diritto "più avalutativo" sarà il diritto del valore più forte, più capace di affermarsi.

In questo orizzonte ancora una volta prevale il processo de-naturalizzazione del diritto, poiché non essendoci un ordine per diverse altezze cioè gerarchico dei valori, tutti i valori sono orizzontalmente sullo stesso piano. Non c'è una dimensione verticale perché nella prospettiva pluralista i valori ultimi sono molteplici, e irriducibili ad unità: "La scelta tra tali beni ultimi, pertanto, non è né obbligata né univoca, potendo invece orientarsi legittimamente sull'uno o sull'altro di essi, a seconda della prospettiva esistenziale e morale di ciascun individuo, e senza che l'una possa ritenersi superiore all'altra". In quest'ottica il positivismo giuridico ritiene inevitabile il conflitto, perché ritiene i conflitti tra valori ultimi siano non solo possibili, ma in certa misura inevitabili. Il fatto che i valori ultimi siano molteplici e che tali conflitti siano risolvibili in modo sempre contingente e dipendente dalle opzioni meta-etiche dei singoli (ovvero, che siano o irrisolvibili o risolvibili secondo criteri non oggettivi né oggettivabili), determina la scelta dei valori fondamentali, di quei valori in rapporto ai quali si producono e si applicano le norme positive, "del tutto contingente e dipendente dalla volontà politica", e per contro indipendente da una determinata antropologia o metafisica. Sottolinea Macioce che, quale sia la forma della sovranità, e quale che sia la forza politica sulla quale riposa la scelta, i valori ultimi in relazione ai quali si giustificano le scelte normative e le decisioni applicative saranno sempre dipendenti da opzioni politiche, legittime, ma prive di oggettività: si pensi alla libertà, al benessere, alla felicità individuale, alla dignità, alla sicurezza. Ciò significa che il diritto positivo deve riconoscere la legittimità dei piani di vita, e delle scelte individuali perché non esiste, in tale prospettiva, né una dimensione "naturale" (cioè oggettiva) del valore, né un criterio altrettanto oggettivo che armonizzi le situazioni di possibile conflitto.

Sul piano dell'ordinamento contemporaneo, l'esigenza del diritto naturale si è spostata sul piano del costituzionalismo e dell'affermazione dei diritti umani che garantiscono, nella pratica, quell'istanza di limitazione del potere politico che da sempre ha rappresentato una delle ragioni forti del giusnaturalismo. L'idea di una limitazione all'arbitrio del sovrano e di una superiorità del diritto sulla politica, fonda l'obbligatorietà sul consenso democratico, sul riconoscimento internazionale e sul rispetto dei diritti dell'uomo. Certamente non si tratta di una corrispondenza diretta, e tuttavia l'idea che la coercizione non possa rappresentare di per sé la ragion d'essere dell'obbligo giuridico trova oggi una via per tradursi sul piano istituzionale e affermarsi nella realtà degli ordinamenti. Ancora, si pensi alla funzione surrogatrice del diritto naturale, in virtù della quale si è visto in esso un insieme di norme e principi da utilizzare sia come criterio interpretativo, sia soprattutto per

colmare le lacune di un diritto positivo che non ha mai potuto essere davvero completo; tale funzione è oggi realizzata attraverso più o meno complessi meccanismi istituzionali di auto-integrazione del diritto: dal ricorso all'equità, al riferimento a norme e prassi internazionali, dal ricorso al principio di ragionevolezza, al riferimento alle decisioni della giurisprudenza, al cd. dialogo fra le corti, tutto concorre da un lato "a far ritenere superata definitivamente la pretesa positivista (o di un certo positivismo) della completezza dell'ordinamento, e dall'altro ad evitare che le lacune siano colmate col ricorso al principio di autorità.

Il problema rimane quello dell'oggettività dei valori: le più diffuse e autorevoli formulazioni del giusnaturalismo contemporaneo da Finnis a George a Dworkin, hanno infatti rimodulato il problema dell'oggettività spostandolo dal piano meramente cognitivo a quello più direttamente pratico, dal campo della ragione teoretica a quello della ragion pratica. Il che è anche molto condivisibile, come detto, perché fa dell'oggettività un "problema non meramente teoretico, ma eminentemente pratico, relativo alla determinazione dell'azione da compiere". In questa prospettiva secondo Macioce il diritto naturale non è inteso come un insieme di valori, precetti, principi iscritti nella natura, quasi fossero un oggetto che sta di fronte alla ragione soggettiva e che la ragione può ap-prendere: oggetto della riflessione non è più direttamente la natura, né in senso metafisico, né in senso antropologico (perché ciò significherebbe lasciare la riflessione sul diritto naturale nel campo della ragione teoretica), quanto piuttosto il processo di deliberazione stesso, il funzionamento della ragione e le regole cui essa si attiene o deve attenersi per formulare piani d'azione razionali. L'oggettività diviene una qualità della conoscenza, una caratteristica che rende comunicabili, nella forma di argomenti razionali e razionalmente giustificabili, le determinazioni della ragione in rapporto alle diverse possibilità d'azione; l'oggettività è ciò che può rappresentare una *buona ragione* per l'azione, non già un valore o una norma che la ragione ha scoperto conoscendo la natura delle cose e la natura dell'uomo.

Al contrario Macioce sottolinea come il giusnaturalismo contemporaneo concentra il proprio interesse sulle ragioni che spingono i soggetti, e i funzionari, a comportarsi in modo conforme a diritto, ed a farlo non per il timore della sanzione, ma perché *riconoscono in quel diritto delle buone ragioni per l'azione*. Il diritto diviene così una guida per l'azione di individui ragionevoli, ovvero di individui che possano comprenderne le buone ragioni e aderire ad esse. Ma la *vis directiva* del diritto non si esaurisce nelle ragioni che spingono i singoli individui ad "aderire alle norme, ma si estende alle finalità generali del diritto" poiché il giusnaturalismo contemporaneo riformula il classico tema del bene comune nei termini di una finalità generale dell'ordinamento, nel cui orizzonte ciascun individuo persegue i propri piani di vita e agisce in conformità alle norme perché ne riconosce le buone ragioni. Ciò significa che quelle buone ragioni che spingono me, come singolo, ad aderire al diritto, si mostrano non solo compatibili fra loro, ma armoniche con la più generale finalità di perseguire il bene comune. Infatti come sottolinea Macioce il bene comune "è una condizione di vita sociale tale da consentire a ciascuno di realizzare il proprio bene personale", evitando che il bene di pochi prevalga e schiacci il bene di molti.

Dunque, coincide con la costruzione di una società libera, giusta, ordinata, all'interno della quale ciascuno può coltivare e perseguire il proprio bene individuale. Perciò l'adesione soggettiva alla legge non si fonda su un ragionamento puramente astratto, né su una vuota coerenza logica, ma nella corrispondenza tra la legge, cui si sceglie di aderire, e valori morali che ne rappresentano la giustificazione. Perciò il giusnaturalismo contemporaneo afferma che il diritto positivo (artificiale e

contingente) ha bisogno di radicarsi nella morale naturale, ovvero di corrispondere ad una serie di principi e orientamenti morali oggettivi che la ragione scopre in se stessa come fondamenti dell'azione umana. La ragione pratica, ciò che guida l'uomo in tale opera di determinazione, è però una ragione *situata*, ossia collocata in un tempo e in uno spazio determinati: "E dunque, non soltanto i valori morali non sono già disponibili come un catalogo preconfezionato di precetti, ma l'opera di concretizzazione di tali valori compiuta dalla ragion pratica è a sua volta condizionata da fattori storici e culturali, ed è certamente più un esercizio di prudenza che di logica". Ma la ragion pratica è costitutivamente dialettica, aperta al confronto, provvisoria, criticabile, bisognosa di continui adattamenti e aggiornamenti, qual è il luogo nel quale tale opera di determinazione si produce? Per rispondere a questa domanda Macioce si affida alla capacità di interpretazione e autoriflessione che una comunità compie su se stessa, e dunque: "la determinazione di quelle prassi meritevoli di attuazione nell'orizzonte della convivenza civile". Tale opera interpretativa, che il diritto positivo rispecchia, ha dei limiti e dei vincoli, dati sia dai valori morali che il diritto stesso ha interiorizzato (nella forma dei diritti fondamentali), sia dai meccanismi procedurali di gestione del dibattito pubblico, sia dal ruolo della giurisprudenza. Comunque sia, il giusnaturalismo contemporaneo confida nel fatto (ritiene ragionevole) che la pratica giuridica di uno Stato di diritto abbia le risorse affinché, almeno nel lungo periodo, i valori morali non siano negati o traditi, ponendo in essere meccanismi di autocorrezione.

Questo aspetto che fa riferimento al tema della natura e del fondamento del diritto, non solo naturale, è stato affrontato nella estesa e completa relazione dell'Avv. Mario Cioffi su "Il principio e fondazione del diritto in Rosmini" in cui ha ricostruito fedelmente il pensiero filosofico giuridico del Roveretano partendo proprio dalla concezione personalista della libertà in cui l'uomo sceglie nella sua libertà, si manifesta come persona non ridotta a mera natura sensitiva e neanche elevarla al di sopra dei propri limiti. Perciò la filosofia è la "scienza madre" perché la scienza non è mai separabile dalla virtù, che eleva il conoscere ad azione morale e libera, e poiché l'ideale è sempre la misura del reale, per essere virtuoso "l'agire deve sempre riferirsi e conformarsi all'ideale".

La stessa legge morale è l'essere stesso nel suo ordine e nella sua intrinseca razionalità. Perciò il carattere fondamentale del diritto è dato dall'unità di idea e realtà che si realizza per la moralità. L'uomo ha il dovere di diventare persona attraverso la relazione dell'universale col particolare, uscendo dal buio della mera sensazione materiale e assurgendo alla luce del "bene delle cose volute". Perché anche la giustizia non è fine astratto, ma un sentimento (che è la parte oggettiva della conoscenza) che insieme all'essere ideale (che è il principio attivo supremo) dà vita alla persona. Come ricorda fedelmente Cioffi nell'analisi di Rosmini: "senza l'idea il sentimento è cieco, senza il sentimento l'idea è vuota". L'esigenza di giustizia deriva dall'idea che nella persona è insito un elemento divino, trascendente, quell'essere ideale che lo impegna ad avere rapporti di doverosità nei confronti dell'altro. Così l'essenza del diritto è il suo principio, l'ideale che si conosce: "La ricerca del principio del diritto non può che partire dalla persona, e nel manifestarsi della persona come entità morale coincide il principio del diritto. Essere e persona camminano insieme sul sentiero della verità". Quindi se la persona è il fine del diritto, "diritto essenziale sussistente", sul piano dei diritti non è possibile derivare i doveri giuridici dai diritti, ma al contrario sono i diritti che devono essere derivati dai doveri in cui non c'è contraddizione tra morale e eudemonologia.

L'unica legge obbligatoria è l'idea dell'essere come forma della verità, che dal piano ontologico si riverbera su quello morale, facendo della legge una necessità né morale né naturale in senso stretto, ma personale come necessità dell'essere. Come nella teoria del risentimento di Rosmini che definisce: "ogniquale volta si viola il dovere di non nuocere che suscita nella vittima della lesione un dolore e una sofferenza derivante dalla consapevolezza della violazione subita.

Questo sentimento accomuna tutti gli uomini, così come è razionale la libertà giuridica, l'esigenza di libertà e consapevolezza dei propri diritti: "Perciò l'essenza del diritto è innata e preesistente al sorgere di ogni organizzazione sociale. In questo senso Rosmini parla di diritto razionale e non naturale: la concezione di natura rosminiana è razionale e non fraintendibile con l'aspetto biologico naturale; il diritto è coesistente alla natura umana perché risiede nella natura delle cose, nell'ordine intrinseco dell'essere e non nelle costruzioni artificiali umane. Perciò Rosmini fa nascere l'obbligazione morale dall'interno della coscienza, dall'essere ideale (e in questo senso naturale) che forma la verità presente nell'uomo. L'obbligazione non nasce dalla naturale inclinazione del soggetto, ma dalla conoscenza dell'ordine dell'essere, per cui conclude per Rosmini, il diritto è "naturale razionale".

Come sottolineato da Cioffi, Rosmini fonda il diritto non nella natura o nella realtà trascendente della ragione pratica o nella volontà soggettiva astratta e universale, ma nell'*unità sintetica di idea, realtà e moralità*, che fa della persona umana il principio ed il fine del diritto: la persona è "per costituzione il diritto vivente e non può essere leso dalla società". Ed è proprio il diritto (naturale) razionale supera la distinzione tra ideale e reale: "il nesso tra razionalità e moralità fa che nulla di ciò che è reale è razionale se la razionalità non è concepita e consumata come moralità".

Inoltre sul piano dei rapporti interno allo stato con la società civile, Rosmini anticipando il principio di sussidiarietà, fonda la teoria del regolamento della modalità dei diritti, secondo questa teoria lo Stato e la società civile devono avere funzioni minime, non devono perseguire fini assoluti, favore della società domestica e teocratica. Perciò "ogni uomo nasce con diritti connaturali e dignità metafisica e la sua libertà è il limite etico alla preminenza dello Stato che la sola funzione di dichiarare le modalità dei preesistenti diritti radicati in ogni persona". Quindi la persona è sempre fine e mai riducibile a mezzo; la società ha i suoi diritti ma non quello di negare il diritto della persona. La persona ha un fine soprannaturale che lo stato e la società non possono mai prevaricare in nome di un interesse collettivo o di un bene pubblico.

Perciò il "diritto assoluto è nella persona" perché solo con la personalizzazione e la fondamentale relazionalità ontologica il diritto assume quella universalità non astratta che ne fa un diritto razionale. Infatti l'umanità "non si contiene tutta in un solo individuo, ma si incarna nei diritti dell'uomo che sono relazioni morali fra più individui che condividono la medesima natura".

Sulla medesima questione della natura persistente, nonostante la volontà di negarla, si confronta la relazione "Giusnaturalismo e filosofia della natura, oggi" di Claudio Sartea, Ricercatore di Filosofia del Diritto presso l'Università di Roma II-Tor Vergata, che afferma come una riflessione sulla natura umana sia indispensabile, come sempre, ma forse più che mai: "una volta di più, e con inattesa brutalità".



Anche se fossimo già convinti che di natura, e di natura umana, si possa o perfino si debba continuare a parlare, saremmo ingenui se ci ostinassimo a negare che anche tale natura può ammalarsi. Per molto tempo abbiamo creduto di poter fare riferimento ad essa per definire il concetto di salute e ricavare, per contrasto, quello di malattia: nell'ambito medico come in quello bioetico.

Come ricorda Sartre la posta in gioco è "altissima": non si tratta di una disputa di scuola o di un conflitto tra dottrine filosofiche in mezzo a tanti altri. La portata di una filosofia della natura umana oggi è semplicemente incalcolabile, anche per le scienze sociali, l'economia, la politica, il diritto. Quindi se il progresso della tecnica e le nuove conoscenze si scagliano contro l'essere dell'uomo allora divengono nemiche della sua natura e nessun limite è insormontabile. In questo processo si vede come l'antico rapporto diritto/natura è ormai sostituito dal rapporto diritto/tecnica in cui l'alleanza di scienza moderna e potere tecnologico, si concretizza nelle svariate forme di manipolazione della natura umana. Da un lato si migliorano le condizioni di vita e le possibilità di cura di moltissimi malati, dall'altro la tentazione di volgersi indietro verso un "tecnomorfismo" che delinea scenari come la clonazione o la chimerizzazione o ibridazione delle cellule germinali, la selezione embrionale prima dell'impianto in utero.

In questo quadro si inserisce "la riduzione concettuale dell'esperienza umana a funzione biologica": la riduzione del corpo umano a *soma* alla stregua di uno strumento (non già dell'anima, ormai, quanto piuttosto della volontà desiderante) costituisce il presupposto per un processo di trasformazione semantica radicale in cui alcuni concetti chiave che finora ci hanno consentito di decifrare e comprendere la nostra natura ed il nostro posto nel mondo (natalità e mortalità, paternità/maternità e filiazione, fraternità, sessualità, etc.), oggi vengono sottratti a questa comprensione e collocati nella sfera tecnica, della riproducibilità seriale, della sperimentazione di laboratorio.

Di fronte al rischio del "nichilismo giuridico" sembra che ogni argine possa essere travalicato. Ma nonostante il rischio e il pericolo dell'autodistruzione o della catastrofe ecologica e umanitaria, con l'euristica della paura non si affrontano e si risolvono i problemi dell'umanità.

Le domande fondamentali sui fini, sulla persona chiedono risposte che le tecnoscienze col loro codice autoreferenziale non hanno. L'orizzonte dei fini ci conferma che il diritto naturale, o se si preferisce la normatività della normalità, si rivela il miglior baluardo per difendere l'uomo, e che un'antropologia filosofica aperta e realista costituisce lo strumento teorico indispensabile per tematizzarla.

Il richiamo alla natura resta sullo sfondo, non come un fine lontano, quasi un ideale a cui tendere, una sorta di orizzonte finale che orienta la riflessione, ma che nel frattempo non può che cedere il passo alle determinazioni che la democrazia avrà adottato per disciplinare la prassi umana. La domanda sulla giustizia sul senso e sul fondamento dell'agire umano permane proprio in coloro che vorrebbero annullarla o eliminarla. Ognivolta che si elude quella domanda riemerge sotto altra forma, sotto altra emergenza.